

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione

1. L'Organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle norme di Legge, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
2. Competono al Presidente del Consiglio Comunale le decisioni su questioni non espressamente disciplinate dalle norme di cui al precedente comma che si presentino nel corso delle sedute consiliari.

Art. 2 – Sede e rappresentanza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha sede e locali propri e dispone di apposita sala per le proprie riunioni.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, può stabilire di riunire il Consiglio in sede diversa quando sussistano particolari esigenze. La rappresentanza del C.C in tutte le Sedi e i luoghi in cui si esplicano le funzioni del Consiglio medesimo spetta al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza viene esercitata dal vice Presidente e in caso di assenza o impedimento dal Consigliere anziano.
3. Nell'aula in cui sono tenute le sedute del Consiglio Comunale è riservato uno spazio al Presidente del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali, al Sindaco, agli Assessori ed al personale dipendente di supporto.
4. Le persone estranee al Consiglio Comunale non possono essere ammesse nello spazio riservato ai consiglieri comunali, salvo che per ragioni di servizio o per decisione del Presidente.

TITOLO SECONDO
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I

Art. 3 – Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge il Presidente e un Vice Presidente del Consiglio Comunale per la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento assumendone in questo caso tutte le funzioni e compiti.
2. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Presidente è sostituito in tutte le funzioni dal consigliere Anziano individuato ai sensi di legge.

CAPO II

Art. 4 – Indirizzi generali di governo e nomina Giunta

1. Il Sindaco, dopo la convalida degli eletti, comunica al Consiglio Comunale i componenti della Giunta.
2. Il Sindaco, entro 60 giorni dalla sua elezione , sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il documento è sottoposto all'esame e votazione del Consiglio Comunale.

Art. 5 – Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia è presentata secondo le modalità previste dalle norme vigenti e deve essere depositata presso la Segreteria Generale.

CAPO III
GRUPPI CONSILIARI, CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 – Costituzione dei gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari si costituiscono secondo le disposizioni previste dall'art.15 dello Statuto e dal presente regolamento:
 - a) ogni consigliere comunale, dopo la convalida degli eletti, deve comunicare per iscritto alla Segreteria Generale entro cinque giorni a quale gruppo intende iscriversi. Se non indica alcun gruppo egli viene iscritto di diritto al gruppo misto. La suddetta comunicazione può essere presentata anche congiuntamente dai consiglieri che intendono aderire al medesimo gruppo, purchè sia sottoscritta dai singoli consiglieri;
 - b) Ciascun gruppo deve essere formato da almeno tre consiglieri. Se non viene raggiunto il numero di adesioni necessario per la formazione di un gruppo, i consiglieri confluiscono di diritto nel gruppo misto, che non è soggetto ad alcuna limitazione di iscritti. E' ammessa la costituzione di gruppi consiliari con meno di tre iscritti solo nel caso di consiglieri che rappresentino una lista che abbia partecipato autonomamente alle elezioni amministrative; in tal caso, indipendentemente dal loro numero, i consiglieri eletti in quella lista hanno facoltà di costituire un gruppo consiliare.
 - c) Il passaggio di un consigliere comunale da un gruppo consiliare ad un altro deve essere comunicato al Presidente dal consigliere stesso e produce effetto solo quando il capogruppo del gruppo consiliare cui il consigliere intenda aderire abbia comunicato l'accettazione del passaggio al suo gruppo.
 - d) Ai gruppi consiliari devono essere assegnati risorse, attrezzature e locali adeguati per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali.
2. Ciascun gruppo, formatosi per manifestazione di volontà o comunque per aver partecipato alla competizione elettorale, designa fra i suoi componenti un capogruppo. Possono essere anche designati uno o più vicecapogruppo. Di tale designazione viene data comunicazione al Presidente. In assenza di designazione, agli effetti di legge, dello Statuto Comunale e del presente regolamento, le funzioni di capogruppo sono attribuite al consigliere più anziano di età del gruppo.

Art. 7 – Sede dei gruppi

1. I gruppi consiliari dovranno indicare la sede dove vanno notificati gli atti ad essi destinati ed indirizzata la corrispondenza, e l'eventuale indirizzo informatico.
2. Dalla data di assegnazione, i locali per l'assolvimento dei compiti istituzionali dei gruppi, costituiscono la sede ai fini del comma precedente.

Art. 8 – Costituzione della conferenza dei capigruppo consiliari

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo consiliari, formata dai presidenti dei gruppi regolarmente costituiti, partecipa di diritto il Sindaco o l'assessore delegato. Partecipa per le funzioni proprie il Segretario generale o il vice segretario generale. Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi dal Consigliere anziano individuato dalla legge.
2. La conferenza dei capigruppo si riunisce di norma per iniziativa del Presidente. La convocazione deve essere comunicata ai componenti almeno tre giorni prima ed in caso di urgenza almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare. Il capogruppo che non possa intervenire ad una delle sedute può farsi sostituire da un altro componente del gruppo.
Alle riunioni possono partecipare, se invitati, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti e gli assessori.
Le funzioni di segretario vengono svolte da dipendenti comunali di qualifica non inferiore ad istruttore.
3. Per quanto non espressamente previsto alla conferenza dei capigruppo si applicano le norme che regolano le commissioni consiliari.
4. La conferenza dei capigruppo può essere anche convocata su richiesta di almeno tre capigruppo e dal Sindaco.

Art. 9 – Competenze della conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari esamina i problemi riguardanti:
 - gli affari generali del Comune;
 - la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di competenza del Consiglio Comunale presso enti, aziende ed istituzioni;
 - l'attuazione del regolamento;
 - argomenti che il Presidente ritiene di sottoporre purchè la competenza alla trattazione non sia demandata ad altri;
 - la preparazione delle sedute consiliari.
2. Qualora le commissioni permanenti non siano costituite, e comunque fintanto che delle medesime non avvenga la costituzione, la conferenza esamina tutte le questioni di competenza delle medesime commissioni.
In caso di urgenza la conferenza dei capigruppo può esaminare questioni di competenza delle commissioni consiliari permanenti.
3. La conferenza dei capigruppo può stabilire, per sedute o per argomenti particolari, tempi più lunghi di quelli previsti dal presente regolamento, per gli interventi dei consiglieri e dei gruppi consiliari.
4. La conferenza esamina la proposta che almeno annualmente il Presidente del Consiglio Comunale sottopone per la parte di preventivo e di assegnazione delle risorse finanziarie da destinare alla vita ed al funzionamento del Consiglio, delle sue articolazioni e dei gruppi.

Art. 10 – Istituzione delle commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla seduta della convalida degli eletti e di elezione del Presidente, istituisce nel suo seno, ai sensi dello Statuto, commissioni consiliari permanenti a carattere consultivo su proposta del Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari.
2. E' istituita la commissione permanente delle consigliere comunali per promuovere la considerazione delle condizioni e delle esigenze femminili ai fini dell'attività amministrativa del Comune. La commissione elegge, fra le sue componenti, una consigliera con compiti di presidente.
3. La delibera del Consiglio Comunale che istituisce le commissioni ne individua il numero dei componenti e le materie di competenza. Le commissioni sono composte in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari.
4. Il Consiglio Comunale per motivi di funzionalità può sempre modificare con propria deliberazione la composizione e l'attribuzione delle materie di competenza delle singole commissioni.
5. Il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, determina il numero dei componenti le commissioni e comunica ai capigruppo il numero dei consiglieri che ogni gruppo consiliare può indicare per ogni commissione.

Art. 11 – Composizione e designazione

1. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di essere assegnato ad una o più Commissioni Consiliari. Ogni gruppo consiliare ha diritto ad avere almeno un proprio rappresentante in ogni commissione. Ciascun Consigliere comunica al proprio gruppo le Commissioni a cui richiede di appartenere.
2. Entro cinque giorni dalla comunicazione, i capigruppo trasmettono al Presidente i nominativi dei consiglieri designati nelle diverse commissioni.
3. Ogni componente delle commissioni interviene alle riunioni quale delegato dei singoli consiglieri del gruppo di appartenenza.
4. Esso è legittimato ad esprimere il voto per ciascuno dei consiglieri dai quali è delegato, esclusi i consiglieri cessati dalla carica e non ancora sostituiti;
5. Se di una commissione fanno parte più componenti appartenenti allo stesso gruppo consiliare, il capogruppo indica a quale dei componenti è attribuito il diritto di voto in rappresentanza dei consiglieri comunali del gruppo.
6. In mancanza di tale indicazione o in assenza del designato, tale diritto spetta al componente del gruppo più anziano come consigliere comunale.
7. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle commissioni dandone comunicazione al Presidente.
8. Il consigliere che non può intervenire ad una seduta della commissione può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo.

Art. 12 – Insediamento della commissione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale entro dieci giorni dal ricevimento delle designazioni convoca ciascuna commissione permanente per la sua costituzione e per l'elezione, con voto separato, di un presidente e di un vice presidente. Il presidente ed il vice presidente sono eletti con votazione a scrutinio segreto. Ogni componente la commissione può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. E' eletto chi ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età.
2. Il vice presidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Le funzioni di segreteria delle commissioni vengono svolte da un dipendente comunale di qualifica non inferiore ad istruttore.

Art. 13 – Compiti della commissione

1. Le commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, esprimono pareri consultivi sulle proposte di deliberazione e sulle mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale, o su questioni comunque di competenza del Consiglio Comunale. Possono altresì svolgere funzioni redigenti e compiti di studio secondo quanto disposto dallo Statuto.
2. Le Commissioni esprimono il proprio parere non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento delle proposte.
3. La convocazione delle Commissioni è inviata anche al Sindaco, agli Assessori competenti per materia ed ai Consiglieri non facenti parte delle Commissioni, che ne facciano richiesta.
4. Ai consiglieri che partecipano alle Commissioni di cui non sono componenti non spetta la corresponsione del gettone di presenza, trattandosi di partecipazione a titolo volontario, a meno che non siano presenti in sostituzione di componenti assenti.
5. Se una proposta di deliberazione o una mozione riguardano materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle commissioni, il presidente del Consiglio Comunale ne deferisce l'esame alla commissione che si occupa di materie analoghe o affini.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale, per motivi di urgenza, può iscrivere all'ordine del giorno del consiglio provvedimenti non esaminati in sede di commissione.
7. Qualora una mozione riguardi materie non di pertinenza delle singole commissioni, essa viene iscritta direttamente nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 14 – Convocazione

1. La convocazione è disposta dal presidente delle Commissioni o di chi ne fa le veci, con avviso contenente l'ordine del giorno ed i relativi documenti da inviare ai componenti almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione, ed in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.
2. La convocazione di una commissione può essere chiesta da un quarto fra i componenti della stessa o dal Sindaco. In tali casi la riunione deve tenersi entro 15 giorni dalla richiesta.
3. La convocazione delle commissioni è inviata al Sindaco, agli assessori competenti per materia e ai consiglieri, non facenti parte delle commissioni, che ne facciano richiesta e che possono intervenire senza diritto di voto; la convocazione è inoltre inviata alla segreteria del Comune.

Art. 15 – Sedute delle commissioni

1. Le sedute, salvo i casi in cui si discutono argomenti per i quali è prevista la seduta segreta, sono pubbliche ed a tale scopo l'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo Pretorio, e nel sito internet del Comune.
2. Le sedute delle commissioni sono valide purchè sia presente un numero di consiglieri che rappresenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Consiglio Comunale e comunque non meno di un terzo dei componenti la commissione.
3. Trascorsi trenta minuti dall'ora stabilita per l'inizio della seduta, la commissione può iniziare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, purchè siano presenti almeno tre membri.
Le decisioni e i pareri vengono espressi a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta tenuto presente il peso della rappresentanza dei commissari.
4. Qualora, entro trenta minuti dall'inizio previsto dei lavori della seduta o durante lo svolgimento degli stessi, il Presidente verifichi la mancanza delle condizioni di cui al comma 2) ne fa dare atto a verbale con indicazione degli intervenuti e degli assenti e stabilisce la data della nuova convocazione.
5. Alle sedute delle commissioni possono essere ammessi i funzionari del Comune su richiesta del Presidente della Commissione per fornire chiarimenti sugli aspetti tecnico-giuridici delle pratiche
6. Il Presidente regola le commissioni dando la parola al Sindaco o agli assessori e ai funzionari o ai consulenti per illustrare il contenuto di delibere o piani o progetti comunali. Successivamente viene data la parola ai Commissari.
7. Il verbale delle sedute delle Commissioni viene redatto dal Segretario della Commissione stessa, ed è approvato in una seduta valida successiva.

Art. 16 – Collaborazione e consultazioni

1. Le commissioni possono chiedere la collaborazione di esperti formalmente già incaricati dal Comune, consultare enti ed istituzioni ed avvalersi del contributo, nelle forme che riterranno più opportune, dei rappresentanti dei consigli circoscrizionali e delle diverse associazioni cittadine.

Art. 17 – Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali su problemi di particolare interesse con compiti definiti stabilendone di volta in volta la composizione e la durata.
2. Per il funzionamento delle commissioni speciali si applicano le norme relative alle commissioni consiliari permanenti, salva la possibilità del Consiglio Comunale di stabilire con la deliberazione di istituzione norme particolari in relazione ai compiti affidati alla commissione speciale.

CAPO IV

GETTONI DI PRESENZA

Art. 18 – Gettoni di presenza.

Al Consigliere è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione fisica a ciascuna seduta nel Consiglio Comunale, nonché a ciascuna seduta delle Commissioni Consiliari di cui è componente di diritto.

Il gettone spetta altresì nei casi in cui il Consigliere Comunale sostituisce in una o più Commissioni Consiliari il componente di diritto della Commissione Consiliare appartenente al medesimo gruppo consiliare.

TITOLO TERZO DOVERI E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

CAPO I DOVERI

Art. 19 – Doveri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle attività del Consiglio Comunale e degli organismi di cui fanno parte.
2. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge o dai regolamenti.
3. I consiglieri comunali, oltre che nei casi previsti dal successivo articolo 56, devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali nei casi previsti dalla legge.
4. I consiglieri comunali che non possono intervenire alle sedute del Consiglio Comunale debbono darne comunicazione, prima della seduta, al Presidente del Consiglio ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di all'art. 11 comma 2 dello Statuto.

Art. 20 – Pubblicità della situazione patrimoniale

1. I consiglieri devono depositare:
 - a) entro tre mesi dalla proclamazione:
 - una dichiarazione concernente i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società. Sulla dichiarazione è riportata la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
 - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetta all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale;
 - b) entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, una attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla precedente lettera a), intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi;
 - c) entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
2. In caso di inadempimento degli obblighi di cui alle lettere a) e b), il Presidente diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di 15 giorni.

CAPO II DIRITTI

Art. 21 – Diritti di informazione e di iniziativa

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato in conformità alle disposizioni contenute dallo Statuto e nelle vigenti disposizioni di legge.
2. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto.
3. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni al Consiglio Comunale, proposte di emendamenti a quelle in discussione, interrogazioni e mozioni con le modalità stabilite dai successivi articoli.
4. I consiglieri comunali hanno facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio Comunale. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e depositata presso la Segreteria Generale.

Art. 22 – Proposte di deliberazioni

1. I consiglieri comunali, anche singolarmente, hanno facoltà di avanzare all'esame del Consiglio proposte di deliberazioni.
2. Tale facoltà si esercita mediante la presentazione di un testo di deliberazione al Presidente che, valutata la competenza del Consiglio Comunale, la trasmette al segretario generale per l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
3. L'istruttoria sulla proposta va definita entro trenta giorni dalla sua presentazione ed inserita nel primo ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Art. 23 – Presentazione di interrogazioni e mozioni

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni formulandole per iscritto.
2. Le interrogazioni e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere discusse contemporaneamente.
3. Ogni consigliere può firmare interrogazioni e mozioni presentate da altri, ma come interrogante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci può essere sostituito da altro dei firmatari.

Art. 24 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.
2. All'interrogazione può essere data, entro 30 giorni dalla presentazione, risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia, qualora richiesta dall'interrogante.
3. Le interrogazioni presentate dai consiglieri comunali per essere trattate in Consiglio Comunale devono essere depositate presso la Segreteria Generale almeno 48 ore prima della data di svolgimento del Consiglio Comunale stesso.
4. Le interrogazioni vengono discusse secondo l'ordine di presentazione all'inizio della seduta per un tempo massimo di un'ora e, al termine della seduta con il parere favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. L'oggetto delle interrogazioni presentate viene portato a conoscenza di ogni Consigliera/Consigliere congiuntamente all'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in cui le stesse verranno trattate.

Art. 25 – Svolgimento delle interrogazioni in aula

1. Un consigliere firmatario può illustrare l'interrogazione o chiederne lettura in un tempo massimo di cinque minuti. Alle interrogazioni rispondono il Sindaco o l'assessore competente per materia o altro delegato del Sindaco, per il tempo massimo di sette minuti.
2. Dopo la risposta da parte del Sindaco o dell'assessore competente uno dei firmatari dell'interrogazione si vale del diritto di replica, per un massimo di tre minuti, per esprimere se sia soddisfatto o no della risposta ricevuta.
3. Qualora il presentatore, od i presentatori, non siano presenti al momento della risposta, l'interrogazione si intende rinviata.
4. Alle interrogazioni attinenti allo stesso argomento, anche se presentate da consiglieri di gruppi diversi, verrà data risposta unica.
5. La conferenza dei capigruppo può, in particolari situazioni, fissare modalità e tempi di svolgimento delle interrogazioni diversi da quelli di cui ai commi 1) e 2).

Art. 26- Sessione riservata alle interrogazioni

1. Per lo svolgimento delle interrogazioni, anche perché le stesse ricevano risposta entro i 30 giorni previsti dalla legge, possono essere riservate apposite sedute in aula da tenersi dopo decisione della conferenza dei capigruppo.
2. Delle sedute previste dal presente articolo viene redatto soltanto il verbale quale risultante dalla trascrizione degli interventi, senza che per ciò siano formati atti deliberativi soggetti alle norme sulle pubblicazioni all'Albo del Comune.
3. Le sedute sono valide con la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri.
4. L'appello viene fatto dal segretario generale all'ora indicata nella convocazione e, in mancanza del quorum previsto, ripetuto, una sola volta, dopo trenta minuti.
5. In caso di seduta andata deserta tutte le interrogazioni all'ordine del giorno si intendono rinviate.

Art. 27 – Mozione

1. La mozione consiste in una proposta diretta ad impegnare o sollecitare con votazione del Consiglio Comunale, l'attività deliberativa della Giunta o del Consiglio medesimo su un determinato argomento.
2. La mozione deve essere presentata per iscritto e viene posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo al suo deposito presso la Segreteria del Comune, purchè tale deposito sia avvenuto entro il 10°giorno antecedente la convocazione del Consiglio Comunale.
3. Il primo firmatario o uno dei firmatari ha a disposizione il tempo massimo di dieci minuti per illustrare la mozione.
Gli interventi nella discussione sono consentiti ad ogni consigliere per il tempo massimo di sette minuti.
Per la presentazione di emendamenti e le dichiarazioni di voto, a ciascun gruppo è assegnato un tempo complessivo di cinque minuti per gli emendamenti e di altri tre minuti per le dichiarazioni di voto.
4. Qualora siano state presentate interrogazioni su argomenti, questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli a cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione.
5. La mozione si considera rinviata se nessuno dei firmatari è presente quando viene posta in discussione.
6. La mozione, su richiesta del presentatore della stessa, è inviata per l'opportuno esame alla competente commissione consiliare.

TITOLO QUARTO

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I CONVOCAZIONE

Art. 28 – Iniziative delle proposte di deliberazioni

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione spetta al Sindaco, alla Giunta Comunale e, con le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento, ai singoli consiglieri, alle commissioni consiliari ed ai cittadini nelle forme previste dallo Statuto Comunale.
2. Le proposte devono contenere la descrizione delle motivazioni ed il testo di deliberazione e consegnate alla Segreteria Generale.
3. Sulle proposte di deliberazione devono essere acquisiti entro 30 giorni dalla presentazione i pareri prescritti dalla legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
4. Le proposte di deliberazione sono inserite nel primo ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale.

Art. 29 – Data delle assemblee

1. E' compito del Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, fissare il giorno di apertura delle sessioni ordinarie e straordinarie e delle riunioni urgenti.
2. La riunione richiesta dal quinto dei consiglieri o dal Sindaco deve avere luogo entro venti giorni dalla data di deposito della richiesta al segretario generale. Dell'avvenuto deposito viene rilasciata ricevuta dal segretario generale con l'indicazione della data di ricezione.
3. La richiesta di convocazione deve essere accompagnata, se attiene all'assunzione di una deliberazione, dalla relativa proposta e, se attiene invece ad una mozione, dal relativo testo.
Sulle proposte di deliberazione devono essere acquisiti i pareri previsti dalla legge.

Art. 30 – Avvisi di convocazione

1. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avvisi scritti, da consegnarsi al domicilio eletto nel Comune da ciascun consigliere.
2. La consegna deve risultare da notificazione del Messo Comunale.
3. I consiglieri residenti in altri Comuni eleggono, ai soli fini del presente articolo, il proprio domicilio presso la Segreteria Generale, nella quale l'avviso viene depositato. Dell'avvenuto deposito e data notizia al consigliere comunale mediante telegramma.
4. L'avviso con l'elenco degli argomenti da trattare deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni di calendario prima del giorno fissato per la seduta.
5. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere notificato almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.
6. Per la notificazione degli elenchi degli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.
7. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali.

Art. 31 – Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve contenere, oltre all'elenco degli argomenti, le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
 - b) l'indicazione dell'urgenza, quando del caso;
 - c) la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.
2. Gli avvisi di convocazione della prima seduta, successiva alle elezioni, per la convalida degli eletti sono firmati dal Sindaco. Sono inoltre firmati dal Sindaco gli avvisi relativi alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 32 – Sedute del Consiglio e sedute di aggiornamento

1. Il Consiglio si tiene in un'unica seduta con convocazione anche su più giorni. Nella convocazione sono indicati i singoli giorni in cui si svolge nonché l'ora di inizio ed eventualmente di fine dei lavori.
2. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi almeno 24 ore prima della riunione ai soli consiglieri assenti nella seduta il Consiglio delibera l'aggiornamento.

CAPO II ORDINE DEL GIORNO

Art. 33 – Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo
2. L'ordine del giorno deve essere formulato con l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Gli argomenti sono iscritti all'ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a) questioni attinenti alla composizione degli Organi Istituzionali del Comune (Presidenza, Consiglio);
 - b) interrogazioni;
 - c) proposte di delibere del Sindaco e della Giunta;
 - d) Proposte di delibere dei Consiglieri nell'ordine cronologico di presentazione;
 - e) Petizioni e proposte popolari di cui allo Statuto;
 - f) Mozioni
 - g) Oggetti da trattarsi in seduta segreta
4. Le mozioni di cui al comma 3) del presente articolo qualora siano di competenza di uno specifico assessore, possono essere inserite, su iniziativa del Presidente, tra le proposte di deliberazione del medesimo assessore.
5. Il Presidente può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte ritenute non di competenza del Consiglio o vietate dalla legge, dandone motivazione nella prima seduta del Consiglio Comunale.
6. Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso. La conferenza dei capigruppo esamina, presente il Presidente, motivi di diniego e motivi di ricorso, esprimendo a maggioranza secondo il peso dei gruppi rappresentati proprio autonomo parere.
7. La discussione in Consiglio di eventuale parere della conferenza dei capigruppo difforme da quello espresso dal Presidente deve svolgersi nella prima seduta successiva alla conferenza dei capigruppo.

Art. 34 – Deposito delle pratiche

1. Il Presidente deve assicurare che i fascicoli delle pratiche relative agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale siano depositati presso la Segreteria Generale, completi delle proposte e dei pareri prescritti dalla legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile per la consultazione da parte dei consiglieri, per almeno tre giorni lavorativi prima della seduta e per le convocazioni urgenti per almeno un giorno lavorativo prima della seduta.
2. La mancanza della disponibilità delle pratiche, quando ne venga fatta esplicita richiesta da parte di un consigliere, ne fa sospendere l'esame.

Art. 35 – Avvisi al pubblico

1. L'ordine del giorno del Consiglio Comunale deve essere, sotto la responsabilità del segretario, pubblicato all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima seduta.
2. Il Presidente provvede ad informare la cittadinanza della convocazione del Consiglio attraverso la stampa cittadina.
3. Nei giorni di seduta di Consiglio la bandiera italiana, quella europea, quella della Regione e il gonfalone del Comune sono esposti al Palazzo Municipale.

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 36 – Apertura della seduta

1. Il Presidente o il Vice Presidente, entro trenta minuti dall'ora stabilita per l'inizio del Consiglio invita il segretario generale a procedere all'appello nominale dei consiglieri; accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Art. 37 – Numero legale

1. Il Consiglio non può iniziare né deliberare se non è presente almeno 1/3 del numero dei consiglieri assegnati al Comune, salvo i casi per i quali è previsto un quorum diverso.

Art. 38 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente presiede il Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo, salvo le eccezioni di legge.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale; dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede e revoca ai consiglieri la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello statuto e del presente regolamento sia da parte dei consiglieri che del pubblico e dei rappresentanti della stampa.
3. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità e deve garantire le prerogative del Consiglio e i diritti dei consiglieri.

Art. 39 – Verifica del numero legale

1. Il Presidente, salvo quanto previsto al comma 2), non è tenuto a verificare, nel corso della seduta, la presenza del numero legale.
2. Ogni consigliere può chiedere in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.
3. Nel caso in cui siano in corso le operazioni di voto non si può procedere alla verifica del numero legale.

Art. 40 – Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente ed il Sindaco, esaurite le formalità preliminari possono tenere commemorazioni e fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno.
2. Su tali comunicazioni, quando richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti, possono intervenire brevemente i capigruppo o i loro rappresentanti per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non si può procedere ad alcuna deliberazione.

Art. 41 – Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio stesso con deliberazione motivata stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando il Consiglio Comunale deve deliberare su questioni concernenti persone e deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.
2. Gli assessori partecipano anche alle sedute segrete.
3. Delle sedute segrete non viene tenuto alcun verbale.

Art. 42 – Nomina degli scrutatori

1. Il Presidente, subito dopo aver dichiarato aperta la seduta, sceglie tra i consiglieri tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni riguardanti argomenti che lo richiedano.

Art. 43– Interventi e mozioni urgenti

1. All'inizio della seduta ogni consigliere può richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente e rilevante interesse locale, nazionale o internazionale presentando anche una mozione urgente. La mozione sarà ammessa, solo con l'unanime consenso dei presenti, verrà esaminata nei tempi fissati dal Consiglio su proposta, senza discussione, del Presidente e votata al termine della seduta.

Art. 44 – Ordine e trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale non può mettere in discussione né deliberare su proposta non iscritta all'ordine del giorno, ad eccezione del caso di cui al precedente art. 43.
2. Gli argomenti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'ordine del giorno. Il Consiglio può deliberare in via eccezionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati lo spostamento di uno o più punti dell'ordine del giorno. Nel caso di deliberazioni che devono essere assunte per legge entro scadenze determinate lo spostamento dell'ordine del giorno viene comunicato dal Presidente all'inizio della seduta e comunque prima che la seduta abbia termine per consentire al Consiglio di esaminarle e votarle.

CAPO IV DISCUSSIONE

Art. 45 – Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso venga ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la "questione pregiudiziale".
2. Analogamente può essere posta la "questione sospensiva" richiedendo che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide normalmente il Presidente salvo che la questione non venga presentata per iscritto, prima che la discussione abbia inizio, da almeno 5 consiglieri comunali purchè appartenenti a non meno di tre gruppi consiliari. In tal caso la questione verrà decisa dal Consiglio Comunale con votazione per alzata di mano dopo un intervento a favore ed uno contrario.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque consiglieri.
5. Nel caso di cui al precedente comma la discussione può continuare soltanto se la richiesta sia stata respinta per alzata di mano dalla maggioranza dei consiglieri presenti dopo che abbiano parlato un consigliere a favore ed uno contro per un tempo massimo di cinque minuti.

Art. 46 – Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Presidente o dal Sindaco o dall'assessore competente o dal consigliere relatore o proponente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal segretario o da altro funzionario del Comune o da un consulente esterno.
4. Al termine della relazione il Presidente dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione, e di appartenenza ai Gruppi: I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. E' tuttavia consentito lo scambio di turno fra i consiglieri.
5. I consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore a 7 minuti, solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento.
6. Sono consentiti ulteriori interventi, per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto.
7. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista nel suo comportamento gli toglie la parola.
8. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il consigliere può appellarsi al Consiglio che decide con immediata votazione per alzata di mano.
9. Non è permesso ad alcuni di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al regolamento.
10. La proposta di deliberazione o la mozione possono essere ritirate dai presentatori, in qualsiasi momento previa comunicazione al Presidente, prima dell'inizio della discussione.

Art. 47 – Fatto personale

1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti non veri o opinioni diverse da quelle esposte.
2. Chi chiede la parola deve indicare in cosa consista il fatto personale e il Presidente decide se concedergliela o meno. Se il consigliere si oppone alla decisione del Presidente, il Consiglio decide, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 48 – Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste:
 - nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento;
 - in una proposta attinente, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, l'organizzazione dei lavori.
2. La mozione d'ordine può essere presentata, da parte di ogni componente del Consiglio, in apertura di seduta o in qualsiasi momento della discussione, intervenendo per un tempo non superiore ad un minuto . Una mozione su cui il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.
3. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
4. In caso di opposizione del proponente relativamente alle decisioni del Presidente sulla mozione d'ordine sono ammessi a parlare, per non oltre tre minuti, un consigliere a favore ed uno contro. I Consiglieri votano per alzata di mano.

Art. 49 – Presentazione di emendamenti su proposte di deliberazioni e mozioni nel corso della discussione

1. Ogni consigliere può presentare al Presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazioni o, in accordo con i presentatori, alle mozioni.
2. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
3. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
4. Qualora siano presentati più emendamenti sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
5. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti per ciascun gruppo consiliare.
6. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia superato o con esso in contrasto.
7. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta l'acquisizione agli atti dell'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria ai sensi di legge.
8. Gli emendamenti alla proposta di deliberazione o alla mozione possono essere ritirati o sostituiti da proposte diverse sottoscritte da almeno cinque consiglieri. La votazione finale si svolge sui testi contrapposti.

Art. 50 – Chiusura della discussione

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato, con il limite di cui al comma 5 dell'articolo che precede e sono intervenute le repliche del Presidente e del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
2. Il Presidente, gli assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se accettano o respingono gli emendamenti presentati o per dare semplici spiegazioni.

CAPO V VOTAZIONE

Art. 51 – Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta di deliberazione o mozione.
2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo consigliere per gruppo, nonché il Sindaco, per un tempo massimo di tre minuti. Chi interviene si limita a dichiarare il proprio voto e/o la posizione del gruppo d'appartenenza.
3. E' consentito agli altri consiglieri di prendere la parola solo per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto.

Art. 52 – Sistemi di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.
2. Le votazioni palesi o segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti; è anche consentita l'adozione di sistemi elettronici.

Art. 53 – Votazione palese

1. La votazione è palese quando il voto di ciascun consigliere può essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.
2. La votazione palese è regola e può farsi per alzata di mano, per appello nominale ad alta voce, per divisione, per acclamazione.
3. Il Presidente deve precisare, prima del voto, in quale modo si farà la votazione ed ha la facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova.
4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal segretario generale l'appello dei consiglieri; questi rispondono "SI" oppure "NO" oppure dichiarano di astenersi o di non partecipare al voto.
5. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri, su domanda diretta del Presidente, alzano la mano: o per dichiarare la loro non partecipazione al voto; o per approvare; o per non approvare o per astenersi .
6. Nella votazione per divisione i consiglieri che approvano si raccolgono in una parte dell'aula e quelli che non approvano dall'altra parte. Gli astenuti formano un gruppo a sé.
7. Nella votazione per acclamazione i consiglieri manifestano il consenso applaudendo la proposta non appena viene messa in votazione. La proposta di votazione per acclamazione non può svolgersi nel caso di obiezione anche di un solo consigliere presente.
8. E' ammessa l'approvazione tacita quando il Presidente dichiara che la proposta " si intende approvata se nessuno fa obiezioni".

Art. 54 – Votazione segreta

1. La votazione segreta si svolge in modo tale che il voto di ciascun consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e si effettua per gli atti amministrativi di rilievo o di contenuto etico che investano questioni riguardanti persone se è richiesta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati in Consiglio e comunque per gli atti che concernono azioni di responsabilità del Comune contro amministratori o dipendenti comunali.
3. La votazione segreta si effettua con l'uso delle schede segrete.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda se si tratta di approvare o respingere una proposta;
 - b) il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome del prescelto o dei prescelti se si tratta di nomina di persone. E' consentito distribuire ai consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;
 - c) le schede debitamente piegate vengono poste in un'urna; il loro spoglio è eseguito dagli scrutatori con l'assistenza del segretario generale.

Art. 55 – votazione per singole parti

1. Il Presidente può disporre, di sua iniziativa o su richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione per parti di una mozione, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.
2. In ogni caso, su ogni mozione, emendamento o proposta di deliberazione il Consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 56 - Astensione facoltativa e obbligatoria dei consiglieri dalla votazione

1. I consiglieri hanno la facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti anche i consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione né dichiarano di astenersi.
2. I consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale dei presenti per la validità della seduta ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle votazioni di atti e/o deliberazioni riguardanti: a) interessi, liti e contabilità proprie o di parenti o affini sino al quarto grado; b) assunzioni presso il Comune di parenti e affini fino al quarto grado; c) aziende partecipate del Comune dal medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza.
4. I consiglieri di cui al comma 3) si allontanano dall'aula avvertendo il segretario generale per la registrazione a verbale e non vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.

Art. 57 – Approvazione delle proposte

1. La proposta si intende approvata se ottiene il voto dalla maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge, dello Statuto e del presente regolamento.
2. Il numero dei votanti è determinato dal numero dei consiglieri presenti in aula.
3. Nelle votazioni segrete le schede bianche e le schede nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.

Art. 58 – votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e voti contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede subito ad una nuova votazione.
3. Qualora la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta verrà riscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.

Art. 59 – Nomina de rappresentanti della maggioranza e della minoranza

1. Ai fini della nomina di propri rappresentanti i consiglieri della maggioranza e quelli della minoranza si costituiscono in due collegi separati e ciascun collegio elegge i rappresentanti di propria competenza.

CAPO VI SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

Art. 60 – Scrutinio

1. L'esito della votazione compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori.
2. La votazione si deve ripetere quando, dopo verifica degli scrutatori il numero dei votanti non concorda con il numero delle schede.
3. Nelle votazioni gli scrutatori procedono allo spoglio. Essi:
 - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna che deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
 - b) accertano il numero delle schede bianche;
 - c) dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi scorrette e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
4. E' redatto apposito prospetto dello spoglio delle schede che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al Presidente per la proclamazione del risultato.
5. L'assistenza degli scrutatori deve risultare dal verbale della seduta.

Art. 61 – Proclamazione dell'esito della votazione

1. Il Presidente, in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori, proclama il risultato della votazione con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge" o altra simile.

CAPO VII DISCIPLINARE DELLE SEDUTE

Art. 62 – Attribuzioni del Presidente

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui all'art. 63 del presente regolamento e di disporre l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 63 – Disciplina dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il diritto ed il dovere di partecipare allo svolgimento delle sedute consiliari e osservare un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Il consigliere che pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo contegno lo svolgimento delle discussioni o l'ordine delle sedute, verrà richiamato dal Presidente che gli può anche infliggere una nota di biasimo.
3. Il consigliere richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
4. Il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta se il consigliere cui sia stata inflitta la nota di biasimo persiste ulteriormente nel suo atteggiamento.
5. Dopo l'eventuale sospensione della seduta, se il consigliere richiamato persiste nel suo comportamento scorretto, oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, il Sindaco, gli assessori o altri consiglieri od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula per il resto della seduta, con l'ausilio del personale preposto.

Art. 64 – Tumulto in aula

1. Qualora sorga un tumulto in aula nello spazio destinato ai consiglieri e siano vani i richiami del Presidente, questi sospende la discussione e si allontana dall'aula. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'art. 31 comma 5 del presente regolamento per i casi d'urgenza.
3. Il consigliere che, non presente nello spazio destinato all'assemblea, risulti presente nello spazio destinato al pubblico in caso di tumulto o turbamento dell'ordine dei lavori è sottoposto alle regole che disciplinano il pubblico.

Art. 65 – Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, per nessun motivo, introdursi negli spazi dove siedono il Presidente ed i consiglieri.
2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della Polizia Municipale (o ad altro personale) di espellere gli autori del disordine. Se questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può:
 - a) sospendere la seduta;
 - b) proseguire la seduta senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della Polizia Municipale.
4. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti municipali per il servizio di polizia dell'aula consiliare.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

CAPO VII

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI DEL SEGRETARIO GENERALE, DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 66 – Partecipazione del segretario generale

1. Il segretario generale del Comune partecipa alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. In caso di vacanza o impedimento o assenza – anche temporanea – lo sostituisce il vice segretario secondo le norme di legge e dello Statuto e di eventuale regolamento.

Art. 67 – Esercizio delle funzioni di segretario

1. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri per esercitare le funzioni di segretario, unicamente, però, allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
2. In tal caso il segretario generale deve uscire dall'aula durante la discussione e la deliberazione.
3. L'esclusione dalla seduta del segretario generale è obbligatoria quando egli si trovi condizioni di essere soggetto interessato dall'argomento in discussione.
4. Il segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete, concorre al regolare andamento dei lavori.

Art. 68 – Partecipazione dei responsabili dei servizi e dei Revisori dei Conti

1. I dipendenti comunali responsabili dei servizi interessati, ivi compresa la Ragioneria, possono essere convocati a partecipare alla seduta quando per la discussione o la deliberazione di un atto è ritenuta necessaria la loro presenza.
2. Il Presidente in accordo con il Sindaco convoca i responsabili dei servizi e di Ragioneria alle sedute nelle quali si devono assumere deliberazioni sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio cui i responsabili sono preposti.
3. Alle sedute del Consiglio Comunale nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo partecipa il responsabile di Ragioneria a cui può essere riconosciuto il diritto di intervento anche per esprimere il parere sulla compatibilità degli eventuali emendamenti proposti in aula.
4. I responsabili di servizio o di Ragioneria sono autorizzati ad intervenire dal Presidente.
5. Per la partecipazione dei Revisori dei Conti si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di contabilità e nelle norme di legge vigenti.

CAPO IX VERBALIZZAZIONE

Art. 69 – Redazione del processo verbale delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale vengono registrate su supporto magnetico od informatico. La registrazione viene successivamente trascritta su supporto cartaceo, costituendo il verbale di seduta, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.
2. Le singole deliberazioni adottate nell'ambito di ciascuna seduta, anch'esse sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale, devono riportare:
 - a) il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei consiglieri successivamente entrati e di quelli che si sono allontanati dall'aula;
 - b) il numero di voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e di coloro che si sono allontanati dall'aula;
 - c) se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione eseguita.
3. Il verbale delle sedute segrete deve garantire l'esigenza della riservatezza.

Art. 70 – Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale viene depositato presso la Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri che possono prenderne visione e verrà portato all'esame del Consiglio Comunale in una delle successive sedute.
2. Il Presidente dà per letto il verbale della trascrizione integrale registrato su nastro od altra modalità di registrazione.
3. L'approvazione dei verbali, salvo eventuali rettifiche accolte ed approvate dal Consiglio Comunale, avviene per alzata di mano; il verbale non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

CAPO X
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo unico

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi comunque natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.